



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Controversie di Lavoro III

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Umberto Buonassisi, all'udienza del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. [REDACTED] degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Fiore Tartaglia, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

E

MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, rappresentati e difesi per legge dall'Avv. Generale dello Stato;



FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, maresciallo ordinario dell'Esercito Italiano, vittima dell'uranio impoverito, lamenta che il Ministero della Difesa gli avrebbe erroneamente concesso, a decorrere dal [REDACTED] (cioè dalla data della domanda), anziché dal [REDACTED] (di entrata in vigore della legge estensiva del beneficio), l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98, nell'importo originario di € 258,23, che invece, a suo avviso, avrebbe dovuto essere pari ad € 500,00, così come previsto dalle ss.mm della predetta norma, apprestate dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003 n. 350.

Dagli atti risulta infatti che, con il decreto n. [REDACTED], di cui il ricorrente ha contestato la legittimità chiedendone la parziale disapplicazione, il Ministero della Difesa ha concesso al signor [REDACTED], in qualità di soggetto "equiparato" a vittima del dovere, l'assegno vitalizio non reversibile di € 258,23 mensili di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) n. 1 del D.P.R. n. 243/2006, a decorrere dal 27.07.2009 (e cioè proprio data di presentazione della domanda).

Quanto alla giurisdizione e alla competenza è sufficiente ricordare, in assenza peraltro di qualsiasi contestazione, l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (in particolare, sent. n. 23300/2016) per il quale si verte in tema di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, e della materia tipica dell'assistenza, di competenza del giudice del lavoro ex art. 442 cpc. In sintesi, la vittima del dovere, e i soggetti ad essa equiparati, vantano un diritto soggettivo (non un interesse



legittimo) alla prestazione assistenziale, che trova fondamento nel sistema statale di solidarietà sociale, con onere a carico dello Stato, e non tanto nel rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dallo status soggettivo del danneggiato; inoltre la controversia è regolata dalle norma di cui agli artt. 442 cpc e seguenti cpc.

Nel merito il ricorso appare parzialmente fondato.

Ad avviso del ricorrente, le provvidenze economiche riconosciute alle vittime del dovere e alle categorie "equiparate" sono state indicate tassativamente dal legislatore all'art. 1, comma 1, lett. A) del DPR n. 243/2006, il quale richiama espressamente "la legge 23 novembre 1998 n. 407 e loro successive modificazioni". Ne conseguirebbe che, anche rispetto all'odierno ricorrente, il legislatore avrebbe riconosciuto l'assegno vitalizio, non nell'importo originario di € 258,23, bensì in quello massimo di € 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238, della L. n. 350 del 23 dicembre 2003 (la legge finanziaria del 2004) che ha, appunto, novellato l'art. 2 della legge n. 407/98. L'odierno giudicante non potrebbe disattendere l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con svariate pronunce e dalla stessa giurisprudenza civile (come Trib. di Trento n. 92 del 21.10.2014, confermata in appello).

In queste e altre pronunce è stato affermato che l'art. 4, comma 1, lett. C) punto 1 del DPR n. 243/2006 non ha certo la funzione di indicare quali benefici siano estesi, ma solo di determinare la data di decorrenza degli stessi, come sarebbe fatto palese dalla rubrica della norma "Ordine di corresponsione dei benefici". La funzione di



individuazione dei benefici estesi apparterrebbe in realtà a tutt'altra norma, ossia all'art. 1 dello stesso DPR, rubricato "definizioni" e che alluderebbe alle successive modificazioni della legge n. 407/98. In tal modo sarebbe stato attribuito quindi rilievo anche all'art. 4, comma 238 ex lege 350/2003, che ha appunto elevato l'importo dell'assegno ex lege n. 407/98 a € 500,00 mensili.

Inoltre il legislatore, con l'art. 1, comma 562 L. n. 266/05, avrebbe fissato l'obiettivo di una "progressiva", e non già "parziaria" estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, come il maresciallo Falzone.

In questo quadro sarebbe poi evidente, quanto alla decorrenza, l'errore dell'amministrazione, visto che proprio la norma istitutiva del beneficio (l'art. 2 della legge 407/98 esteso ai soggetti equiparati, come il ricorrente, dall'art. 4, comma 1, lett. 1, punto 1 del DPR n. 243/2006) consentirebbe di comprendere agevolmente quale sia il requisito soggettivo per il riconoscimento del medesimo, e cioè l'aver riportato... "una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa..".

Nel caso di specie risulterebbe infatti per tabulas che il grado di invalidità permanente accertato nei confronti del ricorrente è stato riconosciuto e quantificato in misura ben superiore a questo limite rispetto ad una infermità contratta nel corso della missione di pace internazionale "Joint Guardian" in Kosovo svoltasi dal maggio al [REDACTED] e quindi non si comprenderebbe per quale



motivo il beneficio sia stato fatto decorrere, posticipandolo, solo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

In sintesi parte ricorrente richiama l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito con la precisazione che, secondo tale orientamento, la progressiva estensione dei benefici delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere, prevista dall'art. 1 comma 562 l. 266/05 potrebbe ammettere nel regolamento di attuazione solo una decorrenza diversa da quella stabilita per le vittime del terrorismo, ma non un importo minore (v., da ultimo, Corte D'Appello di Brescia 8/11/2016).

A questa impostazione si contrappone quella, diametralmente opposta, delle amministrazioni convenute, fatta propria dal più recente orientamento del Consiglio di Stato.

Secondo quanto si legge nella comparsa di costituzione, il legislatore con la legge n. 407/1998 ha disposto la concessione di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 503/1992, in favore dei soggetti di cui ai commi 1, 2, e 4 dell'art.1 della legge n.302/1990, e cioè di coloro che hanno subito un'invalidità permanente a causa di atti terroristici, di criminalità organizzata o di atti di repressione di quei fenomeni. A decorrere dal 1° gennaio 2004, tale trattamento, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350/2003, è stato elevato ad euro 500,00 mensili. E' però solo con l'entrata in vigore della legge n. 266/2005 che sarebbe stata prevista la progressiva estensione alle



vittime del dovere ed ai soggetti equiparati dei benefici già accordati alle vittime del terrorismo e della criminalità (di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge in questione). Il legislatore, al fine di realizzare compiutamente siffatta estensione, avrebbe rinviato all'emanazione di un successivo regolamento di attuazione la determinazione della disciplina e delle modalità di corresponsione delle provvidenze entro il tetto massimo di 10.000.000,00 di euro annui. Il regolamento adottato con D.P.R. 243/06, all'art. 4, intitolato "*ordine di corresponsione delle provvidenze*" ha previsto che, per le vittime del dovere, l'assegno vitalizio di cui alla L. 407/98 sia corrisposto "nella misura originaria di 500,000 lire, pari ora ad euro 258,23, soggetta a perequazione annua".

Dalla lettura di queste disposizioni si evincerebbe, con sufficiente chiarezza, che il legislatore ha inteso estendere ad una categoria di soggetti (vittime del dovere ex lege n. 266/2005) le provvidenze già riconosciute in favore di altre categorie (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) compatibilmente con la necessità di rispettare il predetto limite finanziario.

E, del resto, sarebbe evidente la funzionalità della limitazione dell'entità dell'assegno *de quo*, parametrata alla misura originariamente prevista, al fine di assicurare il necessario contenimento della spesa entro il tetto annuo di 10.000.000 euro. La formulazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 243/2006 sarebbe assolutamente inequivoca nel determinare l'entità dell'assegno in una misura precisa.

.....



Le amministrazioni resistenti sostengono che, nonostante la chiarezza del predetto dettato normativo, parte ricorrente assumerebbe in modo del tutto erroneo che l'elevazione dell'assegno mensile vitalizio ad euro 500,00 opererebbe anche in favore delle vittime del dovere (e quindi anche dei soggetti equiparati).Ciò muovendo dall'assunto che la menzione nell'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006 dell'importo da corrispondere (ovvero l'importo originariamente previsto dalla L. 407/98) varrebbe solo ad individuare il beneficio da estendere alle vittime del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati e non anche a cristallizzare la misura dell'assegno in questione dell'assegno importo e richiamando, a sostegno di tale tesi, l'art.1 del medesimo regolamento, rubricato "Definizioni", che individua le provvidenze contemplate in favore delle vittime del dovere con quelle di cui alla legge n. 407/98 e successive modificazioni.

Tuttavia, sempre secondo i Ministeri resistenti, l'opinione del ricorrente avrebbe il torto di trascurare il dato letterale e *l'evidenza semantica* della citata disposizione regolamentare a favore di un approdo interpretativo che dovrebbe essere considerato addirittura "arbitrario", comunque non giustificato, in assenza di specifiche lacune nella normativa di settore, giacché l'importo dell'assegno vitalizio per le sole vittime del dovere ed equiparate viene determinato espressamente all'art. 4 del D.P.R. 243/06 "*nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua*".

Il legislatore del 2006, pertanto, nel disciplinare le modalità di erogazione dei benefici in parola, avrebbe esplicitamente



menzionato l'importo originariamente previsto dalla legge n. 407/1998 senza far riferimento alcuno alle modifiche intervenute successivamente, sebbene lo stesso importo per le "vittime del terrorismo" fosse già stato raddoppiato nel 2004.

L'ardita operazione ermeneutica di *analogia legis* operata dal ricorrente non sarebbe consentita dal chiaro tenore letterale della norma, tale da escludere la praticabilità di interpretazioni estensive o analogiche di sorta.

Anzi l'interpretazione della norma in questione nel senso prospettata dal ricorrente potrebbe determinare persino la violazione di fondamentali principi di costituzionali: in assenza di un ulteriore intervento da parte del legislatore, che possa giustificare l'elevazione ad euro 500,00 mensili dell'importo dell'assegno vitalizio da corrispondersi a favore delle vittime del dovere, siffatta interpretazione potrebbe arrecare, stante il tetto massimo di spesa, previsto in 10.000.000,00 di euro annui, un *vulnus* al principio di analitica copertura finanziaria espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost. e dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009.

La lettera della legge non lascerebbe, dunque, spazio a dubbi interpretativi.

La contestata "parzialità" dell'estensione dei benefici in questione sarebbe chiaramente desumibile dalla progressività ad essa attribuita (*ex* articolo 1, c. 562 della L. 266/2005) e dal limite del tetto di spesa (*ex* articolo 1, c. 565 della L. 266/2005). Qualora il Legislatore nel 2006 avesse voluto estendere in misura eguale il suddetto assegno anche a favore delle vittime del dovere ed



equiparati, avrebbe richiamato la l. 350/2003 anziché la L. 407/1998 e, soprattutto, non avrebbe specificato la misura dell'assegno.

Come si è visto le resistenti fondano le loro difese sul più recente orientamento del Consiglio di Stato, il quale, con il parere n. 751/2016 del 21.03.2016, reso nell'ambito della definizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha affermato, con specifico riferimento alla pretesa di un parente superstite di una vittima del dovere: *"Il legislatore, con la legge finanziaria del 2006, in un'ottica di graduale riequilibrio, ha previsto un processo di progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, anche alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, disponendo allo scopo uno stanziamento massimo annuo di 10.000.000 di euro. Peraltro, pur avendo il legislatore scelto la via della graduale parificazione delle varie categorie, va rilevato che tale finalità non si è ancora realizzata in quanto la norma finanziaria, se da un lato ha stabilito la "progressiva estensione dei benefici", dall'altro, ha previsto anche un tetto massimo di spesa annuale. In attuazione di tale legge è stato emanato il D.P.R. n. 243/06 che, all'interno di tale limite di spesa annuo, ha previsto, tra l'altro, quali siano le provvidenze da attribuire anche alle vittime del dovere. In particolare, con riferimento al caso in esame ha previsto, all'art. 4, comma 1, lett. b, sub 1, per le vittime del dovere, in relazione alla legge n.407/98, la corresponsione, in mancanza di nuovi casi, di un assegno vitalizio di euro anche per i fatti interiori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. Risulta, pertanto, evidente che il D.P.R. non si pone in contrasto con la norma di grado superiore che, allo stato, ha una finalità programmatica, ma tende a realizzare la progressiva estensione dei benefici nei limiti vincolati degli*



stanziamenti di bilancio e che rientra nella disponibilità del legislatore la programmazione del completamento del processo perequativo per realizzare la perfetta parificazione tra le varie categorie, come risulta dai lavori parlamentari succedutesi nel tempo..".L'adeguamento vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98 e successive modificazioni e integrazioni per i familiari superstiti di vittime del dovere, come la ricorrente, non può, pertanto essere considerato come un diritto, non essendovi copertura normativa e finanziaria e considerato che non risulta ancora attuata la completa parificazione di trattamento per tutte le categorie di "vittime del dovere", attesi i vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequativa di attribuzione delle somme disponibili. Il regolamento esecutivo, quindi, deve ritenersi conforme alla legge e correttamente attuativo della stessa nella parte che qui rileva, in cui ha disposto di estendere l'assegno vitalizio in questione, sulla base delle disponibilità finanziaria, esclusivamente nella misura originaria di euro..."

Ed è anche vero che tale orientamento è stato confermato, più di recente con una sentenza che si pone peraltro in contrasto con la precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"In ordine alla quantificazione della misura mensile dell'assegno vitalizio, l'art. 2, co. 1, della l. 23 novembre 1998 n. 407 (recante "nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"), riconosce "a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 . . . subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche o della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili". Successivamente, l'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre*



2003 n. 350, ha disposto che "con effetto dal 1 gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizi o di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 . . . sono elevati a 500 euro mensili".Intervenuta la legge n. 266/2005, che prevede la "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo", anche in favore delle vittime del dovere (art. 1, co. 562), l'art. 4 del DPR 7 luglio 2006 n. 343 (regolamento di attuazione volto a definire i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze "entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562") ha previsto che, a decorrere dall'anno 2006, alle vittime del dovere ed ai soggetti a queste equiparati spetti, in relazione ai benefici di cui alla legge n. 407/1998, un "assegno vitalizio nella misura originaria prevista di 500.000 lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua".La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell'assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n. 266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo" (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" (co. 565). Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia



categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di "progressiva" (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore. In definitiva, la "parzialità" dell'estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell'estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un "automatico" richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche in favore delle vittime del dovere;- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l'applicabilità - per quel che ora interessa - dell'assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23 euro e non già in quella maggiore di euro 500, introdotta dalla legge n. 350/2003;- per altro verso ancora, comporta l'obbligo di individuare con legge - così come condivisibilmente sostenuto dall'appellante - la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare. Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge n. 266/2005 è una legge "di favore" per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento. (...)" (Cons. Stato, Sent., 16.12.2016, n. 5337).



A questo punto occorre cercare una sintesi.

Come si è visto l'art. 2 della legge n.407 del 1998 ha previsto la concessione, oltre ad altre elargizioni, di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art.11 del dlgs n.503/92, in favore dei soggetti di cui ai commi 1,2, 3 e 4 della legge n.302/90, di coloro cioè che hanno subito una invalidità permanente in conseguenza di ferite riportate per atti terroristici, per fatti di criminalità organizzata e per azioni di repressione e prevenzione dei fenomeni di terrorismo e di criminalità organizzata.

Quindi la legge n.350 del 2004, all'art. 4 comma 238, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'art.2 della legge 23 novembre 1998 n.407 sono elevati a 500 euro mensili.

Ora in base al tenore letterale di tali disposizioni si rileva: a) che l'assegno vitalizio fissato nella misura 500.000 lire corrispondenti ad euro 258,23 è stato riconosciuto in favore sia delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia dei soggetti che hanno avuto conseguenze fisiche in occasione di azione volte a reprimere o prevenire azioni delittuose del genere di quelle sopra evidenziate, con una equiparazione quindi delle vittime del dovere come indicate ai commi 1,2,3 e 4 della legge n.302/1990; b) che il legislatore, con la norma di cui al comma 238 dell'art.4 della legge n. 350/2004, ha inteso unicamente elevare l'importo dell'assegno vitalizio de quo, originariamente fissato in 500.000 lire (pari ad euro 258,23) portandolo ad euro 500,00, esattamente il doppio della



misura in origine prevista e determinata (secondo il regime monetario della lira all'epoca vigente).

E' intervenuto quindi il DPR n.243 del 2006, emanato in attuazione del comma 565 dell'art.1 della legge 23/12/2005 n.266, che ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in parola, con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.

Non sembra però che detto regolamento vada a modificare in senso restrittivo l'ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione, se è vero che all'art.1 fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate , con ciò estendendo la elargizione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportate menomazioni e ferite nell'adempimento del dovere .

Per quanto attiene poi all'aspetto oggettivo, il successivo art.4 dello stesso DPR, relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile, menziona direttamente l'importo originariamente previsto dalla legge n.407/98 (euro 258,23 pari a lire cinquecentomila), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell'assegno stesso.

Se questo è il quadro normativo di riferimento, non v'è quindi motivo per escludere l'adeguamento in euro 500 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art.4 comma 238 della legge n.359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono stati equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

.....



Come si è visto le difese delle amministrazioni, confortate dal parere n. 751/2016, hanno formulato obiezioni che muovono essenzialmente dalla presenza di "tetti massimi" della spesa e dalle "compatibilità finanziarie", che però non appaiono decisive.

Certo, si può convenire con le amministrazioni resistenti quanto al fatto che la legge del 2005 ha certamente valore programmatico e non determina, di per sé, l'illegittimità per così dire "derivata" del DPR 243/2006 nella parte in cui non equipara l'erogazione.

Tuttavia se l'art. 1 del DPR n. 243/2006, individuando i benefici estesi alle vittime del dovere, fa espresso riferimento alle "successive modificazioni" delle norme da applicare, sembra davvero difficile negare che tra queste "successive modificazioni" non rientri anche l'art. 4, comma 238 della legge 350/2003.

Non solo: come è stato giustamente rilevato dalla giurisprudenza (tra le altre recenti: Trib. di Savona sent. n.30/2016) la conferma di tale interpretazione si ricava dalla rubrica dell'art. 4 DPR n. 243/2006 che recita "*ordine di corresponsione delle provvidenze*". Tale articolo sembra proprio disciplinare "*solamente la data di decorrenza e la calendarizzazione della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere, senza limitarne in alcun modo l'importo*".

L'uso della locuzione "importo originario" nel testo dell'art. 4 va, dunque, interpretato conformemente alla normativa generale che disciplina la materia, dovendo essere inteso preferibilmente come mero riferimento all'importo del beneficio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98 al momento della sua istituzione. Interpretazione questa che, del resto, era stata fatta propria dallo stesso Consiglio di Stato



in sentenze precedenti a quella prodotta dalle amministrazioni (come la n. 6156/2013).

Ciò che induce anche questo giudice, in linea con la giurisprudenza prevalente (v. le numerose sentenze depositate telematicamente dal ricorrente il 13.2.2017), a ritenere fondata la prima domanda del Falzone è allora soprattutto il fatto che la legge 266/2005 e lo stesso DPR 243/2006 sono stati superati dalle leggi succedutesi, ed in particolare dalla legge n. 244/2007, art. 2, comma 105, che ha previsto che alle vittime del dovere e ai loro superstiti siano "erogati i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 come modificato dal comma 106", con decorrenza dal 1° gennaio 2008. La citata legge n. 206/2004, art. 5, commi 3 e 4, si riferisce alle vittime del terrorismo, ai loro superstiti e ai loro figli maggiorenni ancorchè non conviventi, prevedendo per questi ultimi il beneficio di cui all'art. 2 della L. n. 407/98 e successive modifiche, cioè il vitalizio mensile di 500 euro. Ne abbiamo che: *"L'attribuzione degli stessi benefici erogati per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere realizza una piena equiparazione tra le due categorie di destinatari, estendendo, senza riserve, alla seconda categoria i vantaggi economici già riconosciuti alla prima"* (così, ad es., Trib. di Roma sent. n. 3923/2016).

In effetti non sembra né logico, né razionale, ritenere che l'estensione del beneficio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98 alle vittime del dovere dovrebbe intendersi solo nella formulazione originaria, cioè quella precedente alla modifica della legge n. 350/2003 (che prevedeva la misura di 500.000 lire), proprio perché quest'ultima era riferita solo alle vittime del terrorismo. In altre parole, tale modifica nel 2003 non poteva essere riferita ad altri, non



esistendo ancora in quel momento l'equiparazione tra categorie e solo successivamente alla modifica la previsione del vitalizio di 500 mila lire ha cessato di esistere per essere sostituita dal vitalizio di 500 euro. L'attribuzione del minore vitalizio di 258 euro, a partire dal 2006, alle vittime del dovere, non trovava infatti il suo fondamento nella legge 407/98, bensì nel DPR n. 24/2006.

Evidentemente, una volta intervenuta, dal 1° gennaio 2008, la parificazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere, non sembra davvero possibile applicare ad una categoria la disposizione come modificata, e ad un'altra categoria la disposizione non più vigente.

Non a caso lo stesso Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 6156/2013, aveva affermato: *"se così non fosse si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica"*.

E da ultimo anche le sezioni unite, con la recentissima sentenza n. 7761/2017, così componendo il contrasto giurisprudenziale sulla questione, ha fatto propria l'interpretazione invocata dal [REDACTED]

Il primo capo di domanda va quindi accolto.

A diverse conclusioni si deve pervenire quanto alla decorrenza del diritto alla percezione dell'assegno in questione, avendo peraltro la stessa difesa del ricorrente riconosciuto che non esiste alcuna disposizione espressa e quindi non si comprende proprio in base a



quale norma o principio di diritto questa dovrebbe essere ricollegata alla data di entrata in vigore della legge 266/2005. Semmai, in materia di prestazioni assistenziali e assistenziali, esiste un principio di carattere generale che fissa la decorrenza proprio alla data della domanda amministrativa.

Comunque essa non può essere ancorata, come pretenderebbe il maresciallo [REDACTED] alla data dell'entrata in vigore della legge n. 266/2005 (1 gennaio 2006), ma, semmai, per evidenti ragioni di carattere logico e sistematico, a quella "stabilizzazione" della patologia che giustifica la concessione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del dovere, in considerazione del fatto che solo a partire da tale data la patologia presenta quei postumi invalidanti a cui la normativa di settore collega la corresponsione di benefici.

L'Amministrazione ha, pertanto, correttamente fissato la decorrenza dell'assegno a favore del ricorrente dalla data della domanda amministrativa in quanto, nella fattispecie - come risulta da verbale mod. BL/C [REDACTED] della Commissione Medico Ospedaliera di Roma -, la stabilizzazione della malattia risale all' [REDACTED] ed è solo da tale data che può ritenersi che la patologia in questione abbia presentato postumi invalidanti.

Ad abundantiam si osserva che la correttezza dell'operato dell'Amministrazione può essere apprezzata anche alla luce dell'art. 6, comma 9 del d.p.r. 461/2001 (*Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento*



e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie)-cui rinvia, per la disciplina dei profili procedurali l'articolo 6, comma 2 del d.p.r.243/2006-, disposizione che prescrive che il verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera, ai fini dell'iscrizione a categoria dell'infermità, riporti la data di stabilizzazione della stessa.

Non a caso, del resto, si è affermato in materia di concessione dell'equo indennizzo che *"il diritto all'equo indennizzo nasce quando si verifica la stabilizzazione della patologia lamentata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2006, n. 1597)."*(Cons. Stato, 01.10.2014, n. 4871).

Nel silenzio del legislatore, in ogni caso, la pretesa a far retroagire la decorrenza del beneficio risulta priva di qualsiasi fondamento normativo.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere in questi limiti accolto, ovviamente nei confronti del Ministero della Difesa.

Le spese nei rapporti tra il ricorrente e il Ministero della Difesa seguono la soccombenza, pur se parziale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio o di cui all'art. 2 della legge n. 407/98 e all'art. 4, comma 1, lett. 1, punto 1 del DPR n. 243/06, nell'importo di € 500,00 e condanna il Ministero della Difesa a pagare alla parte ricorrente le differenze



economiche dovute in ragione di tale riconoscimento, con gli interessi e la rivalutazione dovuti come per legge;

- 1) respinge per il resto, il ricorso;
- 2) condanna il Ministero della Difesa a rifondere al [REDACTED] le spese di lite, liquidate in € 2500,00, oltre iva e cpa e compensa le altre spese.

Roma, [REDACTED]

Il Giudice

Umberto Buonassisi

.....





